



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 99 del 24 Gennaio 2023

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 Gennaio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. FABIO | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO N. 16 DELLA SOCIETA' A.S.D. NUOVA ROGGIANO 2020

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 12.01.2023.(Punizione sportiva perdita gara F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948 – A.S.D. Nuova Roggiano 2020 del 18.12.2022 Campionato Seconda Categoria girone A con il punteggio di 0 - 3).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;

RILEVA

La società A.S.D. Nuova Roggiano 2020 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo relativamente alla gara del 18.12.2022 F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948 – A.S.D. Nuova Roggiano 2020, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano ha inflitto alla società A.S.D. Nuova Roggiano 2020 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere quest'ultima effettuato sei sostituzioni di propri calciatori e, quindi, in numero maggiore rispetto al limite massimo previsto dal regolamento.

La società reclamante sostiene la "particolare tenuità" dei fatti, posto che l'ingresso sul terreno di gioco del calciatore sarebbe avvenuto senza influire sul regolare andamento della gara.

Sono pervenute controdeduzioni da parte della società F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948, con le quali si chiede il rigetto del reclamo proposto.

Il ricorso deve essere rigettato.

Ritiene questa Corte di aderire al principio sancito dalle Sezioni unite della Corte Sportiva di Appello Nazionale con cui si afferma, in maniera inequivocabile, che la sostituzione di giocatori in numero superiore a quanto consentito dal regolamento, configuri la fattispecie del calciatore che partecipa alla gara "senza averne titolo", comportando, di conseguenza l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 (cfr. decisione 01.02.2019 in CU n. 090/CSA).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo, conferma il provvedimento impugnato e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 17 DELLA SOCIETA' A.S.D. FILANDARI CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 12.01.2023 (penalizzazione due punti in classifica; ammenda € 400.00; squalifica del Sig. SERGIO Giuseppe fino al 19.01.2023).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante

RILEVA

La Società A.S.D. Filandari Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia relativamente alla gara del campionato di Seconda Categoria Girone D dell'08.01.2023 Pernocari Calcio 1983 – A.S.D. Filandari Calcio deducendo l'assenza di responsabilità oggettiva per i disordini accaduti al termine della gara.

Il reclamo è stato sottoscritto dal Presidente della Società A.S.D. Filandari Calcio, sig. Giuseppe Sergio.

Ritiene questa Corte che il reclamo sia inammissibile.

Infatti, con il comunicato n. 29 del 12.01.2023, il Presidente della società reclamante, sig. Giuseppe Sergio, che svolge anche il ruolo di allenatore, è stato squalificato dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia fino al 19.01.2023.

Pertanto, il sig. Giuseppe Sergio era legittimato a presentare personalmente solo l'eventuale reclamo avverso la propria squalifica, ma non in nome e per conto della società, essendo temporaneamente inibito dal proprio ruolo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo;
dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi